



attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale, e di sostegno sociale.

La Società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale.

E' esclusa da quanto precede l'attività ordinaria degli asili nido comunali.

E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

Al fine di realizzare gli scopi sociali la Società può compiere in via strumentale, e quindi complementare e non prevalente rispetto alla primaria, tutti gli atti ed operazioni di natura industriale, commerciale, mobiliare (escluse quelle a scopo di collocamento), immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria; sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico e quelle contemplate dalla L. n. 1/1991 "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".

La Società può assumere finanziamenti, mutui passivi, concedere fidejussioni, prestare avvalli ed ogni altro genere di garanzia in genere, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, sempreché direttamente funzionali all'oggetto sociale; può altresì procedere all'acquisizione, dismissione,

concessione di diritti anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali; la prestazione a terzi, entro i limiti dei quali sopra, di servizi attinenti la realizzazione di quanto inerisce il proprio oggetto sociale, l'effettuazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di costruzione di opere ed impianti in genere rientranti in quanto detto.

E' esclusa la possibilità di istituire o di partecipare a società, enti, imprese quale ne sia la forma, consorzi, mentre al contrario è consentita l'adesione ad associazioni o centri che abbiano ad oggetto lo studio, la ricerca e la trattazione delle problematiche inerenti quanto costituisce oggetto sociale.

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione a quanto valutato necessario od opportuno.

Le quote sono trasferibili esclusivamente tra enti pubblici.

Per il caso un socio intenda trasferire in tutto od in parte le proprie quote deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata postale con avviso di ricezione a ciascuno degli altri soci con offerta in prelazione, indicando il soggetto disposto od intenzionato all'acquisto e le condizioni relative. Entro trenta giorni i soci che intendono e-

esercitare la prelazione devono comunicare ciò, nello stesso modo, al proponente ed agli altri soci: ove concorrano più soci intenzionati ad esercitare la prelazione la suddivisione delle quote è operata in proporzione diretta alle quote già possedute.

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione diretta alla partecipazione posseduta.

Non sono previsti diritti di veto in capo ai soci.

La Società può acquisire dai soci, su richiesta dell'Amministratore Unico e per esigenze gestionali, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 6

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 7

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi di legge; non sono previste specifiche ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa.

ART. 8

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Alle adunanze dell'Assemblea intervengono i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ed in caso di sua assenza od impedimento nomina per le proprie adunanze un Presidente pro tempore. Colui che presiede le adunanze dell'Assemblea constata la regolare costituzione dell'Organo, accerta l'identità e la titolarità degli intervenuti e le relative deleghe, regola lo svolgimento dei lavori, ne accerta i risultati nonché provvede a tutti gli adempimenti di legge connessi. Alle adunanze dell'Assemblea può intervenire, ove richiesto, un terzo estraneo all'Assemblea con

funzione di segretario, in primo luogo per la redazione del verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso, salvo il caso debba intervenire un Notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 9

La Società viene amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'amministratore Unico dura in carica per il periodo di tempo di tre anni, scade alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina ed è rieleggibile; può essere revocato motivatamente dall'Assemblea.

ART. 10

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società sia per la gestione ordinaria sia per quella straordinaria, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali. Sono esclusi i soli poteri riservati tassativamente

dalla legge all'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia verso i terzi sia in giudizio.

Nell'espletamento dei poteri posseduti l'Amministratore Unico deve conformarsi agli indirizzi ed alle direttive espressi dai soci.

In caso di inosservanza si configura motivo per la revoca dell'Amministratore Unico.

ART. 11

La Società si avvarrà di un Organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) cui affidare le funzioni di controllo e di legge previste dall'Art. 2403 del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale, oltre alle funzioni previste dalla legge, sono attribuite le funzioni di controllo contabile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 CC, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

ART. 12

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio societario che deve essere sottoposto all'Assemblea entro i successivi 120 giorni, salva l'eventualità del maggior termine di legge.

La quota del cinque per cento degli utili netti è destinata

alla riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale sociale; la quota eccedente è destinata come da decisione dell'Assemblea.

ART. 13

La Società viene sciolta nei casi contemplati dalla legge.

In tale ipotesi l'Assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione nonché la nomina di uno o più liquidatori ed ogni connesso provvedimento.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio come per legge, essendo le ore diciassette e minuti dieci.

Consta di quattro fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti a mano da me Notaio su pagine quindici e quanto di questa sedicesima.

Firmato: Gian Franco Mandara;

FRANCO AMADEO NOTAIO.